

**Piano annuale degli interventi per la cultura 2023****LR 16 maggio 2019, n. 17****art. 18****BANDO BENI IMMATERIALI**

Bando per il sostegno ad attività di popolamento del Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto.

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 7 - Comunicazioni

Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo

Art. 10 - Motivi di esclusione

Art. 11 - Criteri di valutazione

Art. 12 - Composizione della graduatoria

Art. 13 - Composizione ed entità del finanziamento

Art. 14 - Finanziamento

Art. 15 - Modalità di esecuzione e rendicontazione

Art. 16 - Spese ammissibili

Art. 17 - Trattamento dei dati

Art. 18 - Obblighi di pubblicità

Art. 1 - Finalità

1. Il Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali mirati a sostenere l'attività di popolamento del "Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto", concorrendo alle spese necessarie per la creazione e la validazione scientifica dei record, in attuazione dell'art. 18 della LR 17/2019 e dell'Azione B3 del Piano annuale della cultura 2023, approvato con DGR n. 235 del 7 marzo 2023.

Art. 2 - Stanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a Euro 10.000,00.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando, si forniscono le seguenti definizioni:

a) "Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto": lo strumento di ricognizione e inventariazione del patrimonio intangibile presente nel territorio, istituito con DGR n. 967 del 2 agosto 2022, che viene messo a disposizione delle comunità locali, incoraggiando la loro partecipazione attiva alla individuazione e alla definizione degli elementi significativi e rilevanti a livello regionale;

b) "patrimonio culturale immateriale", secondo la definizione della Convenzione Unesco 2003: le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere contributo soggetti pubblici e privati non aventi fini di lucro - a esclusione delle persone fisiche - che nell'ambito delle comunità locali si configurino come depositari, detentori,



cee6091e



praticanti, deputati e/o interessati alla salvaguardia e alla continuità della conservazione di elementi culturali immateriali.

2. Ciascun soggetto può presentare una sola proposta, riguardante uno o più elementi del patrimonio culturale immateriale del Veneto, come definiti dalla Convenzione Unesco 2003.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle proposte

1. Sono ammissibili a finanziamento le proposte che hanno i seguenti requisiti:

- l'elemento o gli elementi rientrano in una delle cinque classi definite dalle linee guida della Convenzione Unesco 2003: a) tradizioni ed espressioni orali; b) arti dello spettacolo; c) pratiche sociali e ritualità; d) cognizioni e prassi su natura e universo (cd. saperi naturalistici); e) artigianato tradizionale (cd. saperi tecnici);

- i contenuti della proposta siano validati dalla supervisione scientifica di un esperto di beni demotnoantropologici immateriali.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, da formulare compilando il modulo disponibile a questo link: <https://www.regione.veneto.it/web/cultura>, redatta nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve:

a) essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto;

b) essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso deve essere trasmessa una copia in formato .PDF del modulo sottoscritto).

2. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento di identità del firmatario (in caso di firma autografa);

b) descrizione della proposta e relazione sull'elemento, redatta secondo il modello, corredata di eventuale documentazione già esistente, e validata da un professionista qualificato, specializzato in beni demotnoantropologici immateriali;

c) in caso di soggetti privati, atto costitutivo e statuto vigente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata, se non già trasmesso all'Amministrazione regionale.

3. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta, con le modalità descritte nel modulo di domanda.

4. La domanda di contributo, con gli allegati e l'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni attività culturali e sport, beniattivitalculturalisport@pec.regione.veneto.it.

5. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato .PDF, e riportare nell'oggetto la dicitura: "Domanda di contributo - LR 17/2019, art. 18 - Bando beni immateriali".

Si consiglia di prestare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo

<http://regione.veneto/we/affari-general/pec-regione-veneto>.

6. La domanda va spedita, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 7 - Motivi di esclusione

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del Bando;

b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del Bando;

c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;

d) priva di valida sottoscrizione.

Art. 8 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando le spese che in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta. Esse comprendono:

a) spese generali per la redazione della scheda elemento;

b) spese per la produzione della necessaria documentazione a corredo (fotografie, audiovisivi, ecc.);

c) spese tecniche per la corresponsione della prestazione professionale dell'esperto validatore scientifico;



cee6091e



d) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 9 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse nel bilancio di progetto, sia a preventivo sia a consuntivo, le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese non riconducibili in modo chiaro e diretto alla realizzazione della proposta;
- b) spese di investimento (beni strumentali durevoli);
- c) erogazioni liberali.

2. Non è consentita l'erogazione del contributo regionale sotto forma di contributi a terzi.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni attività culturali e sport;

Oggetto del procedimento: Bando per il sostegno ad attività di popolamento del Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto;

Responsabile del procedimento: Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: U.O. Beni e servizi culturali, P.O. Coordinamento Elementi e Siti Unesco, Valorizzazione Beni Culturali e Paesaggio - tel. 041 279 3172 / 4328.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Art. 11 - Istruttoria e procedimento valutativo

1. La Direzione Beni attività culturali e sport verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Bando.

2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e indicatori di punteggio evidenziati nella tabella all'art. 12 comma 2 di questo Bando.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi

1. Nella valutazione finalizzata alla costituzione della graduatoria saranno tenute in particolare considerazione le proposte maggiormente significative e qualitativamente apprezzabili, in coerenza con la definizione di "patrimonio culturale intangibile" data dall'Unesco; altri parametri riguarderanno la storicità e la continuità dell'elemento nel tempo, il suo rapporto con il territorio, la peculiarità delle caratteristiche intrinseche e infine l'eventuale urgenza di tutela per possibili minacce alla sopravvivenza.

2. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati, definendo una graduatoria:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI (massimo 100 punti)		
a) Completezza e qualità di esposizione della proposta	massimo 10 punti	
	ottima	punti 10
	buona	punti 6
	sufficiente	punti 2
b) Grado di coerenza con la definizione di patrimonio culturale immateriale data dalla Convenzione Unesco 2003	massimo 15 punti	
	massimo	punti 15
	intermedio	punti 10
	sufficiente	punti 5
c) Epoca di probabile datazione documentata	massimo 20 punti	
	fino al XIV sec. compreso	punti 20



cee6091e



	dal XV al XVI sec. compreso	punti 16
	dal XVII al XVIII sec. Compreso	punti 12
	XIX sec.	punti 8
d) Continuità e integrità nel tempo	massimo 15 punti	
	ottima	punti 15
	buona	punti 10
	sufficiente	punti 5
e) Carattere d'urgenza, per la presenza di eventuali rischi o minacce alla salvaguardia dell'elemento	massimo 20 punti	
	rischio immediato	punti 20
	potenziale	punti 10
	non a rischio	punti 0
f) Rilevanza dell'elemento, suo radicamento nel tessuto sociale, diffusione in ambito veneto	massimo 15 punti	
	molto notevole	punti 15
	notevole	punti 10
	discreto	punti 5
g) Unicità o peculiarità dell'elemento rispetto ad altre regioni o territori	massimo 5 punti	
	sì	punti 5
	no	punti 0

3. Il punteggio massimo acquisibile da ciascuna proposta è pari a 100 punti. Il punteggio minimo acquisibile, sotto il quale il contributo non è concedibile, è pari a 25 punti.

4. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

1°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera e);

2°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera c);

3°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera f);

4°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera d);

Art. 13 - Graduatoria e concessione del contributo

1. Il Direttore della Direzione beni attività culturali e sport, con proprio Decreto, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione, approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e la concessione dei benefici economici.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso di fondi derivanti da rinunce o da altre sopravvenienze.

3. La pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione della graduatoria vale come notifica del provvedimento. Trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, in assenza di comunicazione di rinuncia, l'assegnazione del contributo si ritiene accettata.

Art. 14 - Entità del contributo

1. Il finanziamento regionale sarà pari a Euro 1.000,00 per ciascun elemento che risulterà in posizione utile in graduatoria, fino a esaurimento delle risorse.

Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.

2 Il beneficiario in particolare è tenuto a produrre la descrizione dell'elemento proposto nella forma e secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione; dovrà inoltre provvedere al caricamento dei contenuti testuali e multimediali nell'apposita piattaforma digitale, seguendo la procedura



cee6091e



predisposta, utilizzando il tracciato a tal fine elaborato dagli Uffici regionali, e concedendo alla Regione piena liberatoria d'uso dei contenuti stessi per i fini istituzionali.

3. Ogni eventuale proposta di modifica per sopravvenute necessità dovrà essere comunicata preventivamente, con le relative motivazioni, al competente Ufficio regionale. Può essere autorizzata purché la variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterare i punteggi attribuiti dal Nucleo di valutazione.

4. Il beneficiario è tenuto a comunicare la variazione o la chiusura del regime Iva.

5. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art.71 del DPR n. 445/2000).

6. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31.12.2023.

7. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione:

- a) relazione dettagliata del progetto realizzato;
- b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite;
- c) regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del finanziamento.

Art. 16 - Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato o decade nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata realizzazione del progetto;
- c) spesa rendicontata inferiore al 50% del bilancio preventivato;
- d) presentazione di dichiarazioni mendaci a esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 5.

Art. 17 - Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto l'eventuale materiale promozionale e pubblicitario che l'attività è stata realizzata con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). Riceveranno indicazioni su forme e modalità di comunicazione con nota successiva.

2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente Bando.



cee6091e

